



Regione Molise

PRESIDENZA

Regione Molise
Presidenza Giunta Regionale
Prot. 0006017/09 Del 03/03/2009
Partenza



Al Consigliere Regionale
Massimo Romano

e p.c. Al Sub Commissario per
il terremoto

Al Dirigente del Servizio
Protezione Civile

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta informazioni.

Si riscontra la nota del 4 febbraio u.s., di pari oggetto.

Preliminarmente corre l'obbligo di ribadire che, per quanto concerne gli atti inerenti la gestione post-sisma e post-alluvione, non può essere invocato il diritto statutario e regolamentare di informazione e libero accesso agli stessi per i consiglieri regionali, in quanto trattasi di provvedimenti emanati dal Commissario Delegato, ossia di organo decentrato dello Stato.

In tal senso si è espressa anche l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, con l'allegato parere n. 13408 del 9.10.2006, ha dettagliatamente argomentato tale orientamento.

Tuttavia, nell'ottica della massima trasparenza che da sempre accompagna l'operato dello scrivente Presidente e Commissario Delegato, la S.V. potrà richiedere tutte le informazioni al Sub Commissario per quanto attiene alle attività post-sisma e al Dirigente del servizio Protezione Civile per quelle post-alluvione.

Per quanto riguarda, invece, gli assunti presso i Comuni in forza delle ordinanze di protezione civile, si specifica che le ordinanze stesse pongono ogni competenza e adempimento in materia in capo ai Sindaci, anche se gli oneri finanziari ricadono sulla contabilità speciale per la gestione post-sisma.

I destinatari della presente che leggono per conoscenza, vorranno favorire le esigenze di informazione del Consigliere Romano.

Il Presidente
On.le Michele Iorio



Campobasso, 9/10/06

Avvocatura Distrettuale dello Stato

Risposta a nota

Partenza N. 13408/06
CS 2914/2006 VIT

del 20.09.2006 n. 20145

Div

Allegati

OGGETTO: richiesta di accesso agli atti di consiglieri regionali

Regione Molise
Presidente della Giunta Regionale
Commissario Delegato per le attività post-sisma
Via XXIV Maggio
Campobasso

In riscontro alla nota in riferimento, concernente la valutazione dell'ammissibilità di un'istanza di accesso di due consiglieri regionali ad atti (contratti di collaborazione ed a progetto, stipulati nell'ambito della gestione dell'emergenza post-sisma) plausibilmente detenuti dall'Amm.ne regionale, si evidenzia quanto segue.

In primis, va rilevato che un'Amministrazione destinataria di istanza di accesso ha l'obbligo di dare avviso ai soggetti controinteressati di cui all'art. 22 co 1 lett. c) della L. 241/90 mediante invio di copia della richiesta con raccomandata con avviso di ritorno o per via telematica per coloro che abbiano tale forma di comunicazione (DPR 184/2006 art. 3 comma 1). Si suggerisce, inoltre, di dare contestuale avviso agli istanti della suddetta comunicazione.

Nel merito della richiesta, si reputa che i contratti in questione possano formare oggetto di accesso ai sensi dell'art. 22 L. 241/90, in quanto la norma lo correla non agli atti amministrativi bensì all'attività amministrativa, la quale comprende nel suo ambito concettuale l'attività di diritto amministrativo e l'attività di diritto privato che costituisce

comunque cura concreta di interessi della collettività: dunque, sia atti e determinazioni amministrativi che atti di diritto privato (CdS, IV, n. 82/1997). Ciò si desume, per altro, anche da un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni contenute nel Capo V L. 241/90, volte a garantire la trasparenza amministrativa e a non creare "zone franche" sottratte all'accesso (art. 22 commi 1 e 2, art. 23).

In analogia, poi, con quanto riconosce un nutrito filone giurisprudenziale per gli amministratori di enti locali, il "diritto all'informazione" dei consiglieri regionali può essere esercitato senza che questi debbano motivare le proprie richieste, trattandosi di un **diritto soggettivo pubblico funzionalizzato**, espressione del generale potere di indirizzo e di controllo politico amministrativo ascrivito a tale organo di governo.

Peraltro, va notato che la richiesta di consultazione è rivolta ad atti promananti dal Presidente della Giunta Regionale in qualità di Commissario Delegato per le attività di ricostruzione post-sismica, ossia di organo decentrato dello Stato. Ciò pone, quindi, il problema dell'identificazione dell'Amministrazione assoggettata ai poteri di accesso: si tratterà dell'Amministrazione regionale qualora i contratti siano stipulati formalmente da quest'ultima, specie se custodisca anche il relativo documento scritto originale.

Pertanto, il suindicato "diritto pubblico funzionalizzato" può esser fatto valere solo contro l'Amministrazione di appartenenza dei consiglieri richiedenti, ente esponentiale della collettività di riferimento territoriale in cui essi svolgono le funzioni istituzionali; in caso contrario (vale a dire di titolarità attiva e detenzione materiale dei contratti da parte dell'ufficio commissariale non "regionale" senza coinvolgimento dell'apparato di supporto regionale) la segnalata deroga agli oneri motivazionali e di rappresentazione dell'interesse all'accesso dovrebbe venir meno, con ripristino della nota regola generale.

In ogni caso, va valutata la compatibilità della pretesa all'accesso con la tutela della riservatezza, difatti oggetto principale della richiesta di parere; va quindi valutata la compatibilità della disciplina desumibile dalla L. 241/90 con il D.lgs. 196/2003.


Poiché il diritto di accesso si pone come principio di ordine generale - la cui limitazione o esclusione ha carattere di eccezionalità (art. 22 comma 2 L. 241/90) - astrattamente idoneo a prevalere anche sull'esigenza di riservatezza e poiché i dati personali non "sensibili" ai sensi dell'art. 19 D.lgs 196/2003 possono essere comunicati dai soggetti pubblici soltanto nelle ipotesi previste da norma di legge o di regolamento, in assenza di una norma diretta a sottrarre determinate categorie di dati alla permeabilità

informativa, deve ammettersi l'accessibilità di documenti inerenti a dati personali non "sensibili" e quindi di quei "dati personali" e "dati identificativi" definiti all'art. 4 comma 1 lett. b) e c) Dlgs. 196/2003 (il quale recita: è "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sono "dati identificativi" i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato).

Pertanto, qualora fosse necessario in relazione alle informazioni contenute nei contratti, il singolo documento potrà esser reso accessibile soltanto in forma parziale, ossia espungendo le informazioni relative alla sfera privata del soggetto (" dati idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, associazioni, sindacati o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale").

Per quest'ultima tipologia di dati, invece, l'art. 24 comma 7 rimandando all'art. 60 Dlgs 196/2003 richiede ai fini dell'ostensione - peraltro, ai sensi dell'art. 8 DPR 352/1992 comma 4 lett. D) nella forma attenuata della sola visione - l'indispensabilità nonché la necessità di tutelare interessi di grado pari o superiore rispetto a quelli del soggetto controinteressato, che peraltro appare, prima facie, recessivo rispetto al suddetto "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato".

L'AVVOCATO DISTRETTUALE
Giuseppe Albano



Regione Molise

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE - COMMISSARIO DELEGATO
(Legge 27 dicembre 2002, n. 286)

Prot. 1260

Campobasso, li 4 MAR 2010

Ai Sindaci dei Comuni
della provincia di Campobasso
dichiarati terremotati
LORO SEDI

Oggetto: Eventi sismici del 31 ottobre 2002 – Applicazione Nuove norme tecniche per le costruzioni.

Come noto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare del 5 agosto 2009, ha reso noto che il 30 giugno 2009 è cessato il regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni e che dal 1° luglio 2009 è divenuta obbligatoria l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni prescritte dal DM 14/01/2008.

In merito, la suddetta circolare nel prevedere una fondamentale distinzione tra opere pubbliche e opere private, ha posto con riferimento a queste ultime un maggior rigore nell'individuare il momento di applicazione della nuova disciplina.

Così che mentre con riferimento ai lavori pubblici, vale come momento di discriminare l'affidamento dei lavori ovvero l'avvio della progettazione definitiva o esecutiva, rispetto alle costruzioni di natura privatistica, tale momento discriminante è individuato nell'inizio della costruzione dell'opera o della infrastruttura, che come meglio ha chiarito, da ultimo la Circolare 11/12/2009 del medesimo Ministero, coincide col momento dell'avvenuto deposito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 65 e 93 del DPR 6/6/2001 n° 380, entro la data del 30/06/2009, presso i competenti uffici Comunali o comunque denominati.

Evidenziato che nelle more dell'emanazione di quest'ultima circolare, questa Struttura Commissariale Post-Sisma ha comunque fornito al Ministero Infrastrutture e Trasporti il proprio contributo interpretativo ed applicativo delle suddette norme, che seppur condivisibile in principio, non ha trovato comunque utile ritorno, si comunica, ai fini della corretta e puntuale applicazione delle norme in oggetto, che:

- con riguardo ai lavori pubblici continua ad applicarsi la "vecchia" disciplina se alla data del 30 giugno 2009 c'è stato l'affidamento dei lavori ovvero l'avvio della progettazione definitiva o esecutiva, appositamente certificata dal Responsabile del procedimento con firma autenticata a norma di legge;
- con riguardo alle costruzioni di natura privatistica laddove la data del deposito, a norma degli artt. 65 e 93 del DPR 380/2001, presso gli uffici comunali o comunque denominati, sia successiva al 30 giugno 2009, dovranno essere applicate le nuove norme tecniche di cui al DM 14/01/2008. Nella fattispecie farà fede la data di deposito delle progettazioni esecutive al protocollo della Struttura Commissariale - Commissione per l'autorizzazione sismica.

Si pregano pertanto le SS.LL. di attivare tempestivamente i necessari riscontri e provvedere di seguito, per quanto di propria competenza.


IL PRESIDENTE
COMMISSARIO DELEGATO
(On.le A. Michele IORIO)



Regione Molise
IL PRESIDENTE - COMMISSARIO DELEGATO
(Legge 27 dicembre 2002, n. 286)

Campobasso, 23 SET. 2009

Prot. 5565



Al Coordinatore della Commissione per
l'autorizzazione sismica dei progetti
Ing. Giuseppe Cutone
S E D E

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Via Nomentana, 2
00161 ROMA

Oggetto: Eventi sismici del 31 ottobre 2002 – Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2009 (GU n. 187 del 13-08-2009).

Con riferimento alla nota 5099 del 31 agosto 2009, le osservazioni motivate contenute nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 5 agosto 2009 consentono di concludere, senza dubbio, per l'individuazione, con le conseguenze del caso, di natura privatistica dei lavori gestiti direttamente da privati, per quanto riguarda sia la progettazione sia l'esecuzione, senza intervento pubblico.

Per quanto, invece, concerne i lavori di riparazione-ricostruzione con contributo pubblico a seguito degli eventi sismici 31 ottobre 2002, ancorché fossero gestiti da privati, essi, in effetti, alla luce delle motivazioni della suddetta circolare, rispondono più esattamente alle caratteristiche dei lavori pubblici, in quanto, nel rispetto della specifica vigente normativa post sisma sono soggetti alle procedure di contabilità analoghe ai lavori pubblici, sotto la specifica responsabilità del Direttore dei lavori, l'approvazione da parte dei rispettivi Comuni e delle Conferenze dei Servizi appositamente convocate, dei progetti esecutivi, nonché alla verifica e al controllo dei Comuni, durante l'esecuzione dei lavori secondo i vari stati di avanzamento ed, entro certi limiti, anche al controllo della stessa Struttura commissariale.

Si ritiene, pertanto, che, ai fini della citata circolare ministeriale del 5 agosto 2009, i lavori a seguito degli eventi sismici finanziati dallo Stato, possano essere assimilati al regime previsto per i lavori pubblici.

La presente viene inviata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per un autorevole parere in merito.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DELEGATO
(On. Angelo Michele IORIO)



Regione Molise

STRUTTURA COMMISSARIALE ATTIVITÀ POST SISMA
(Legge 27 dicembre 2002, n. 286)
IL SUB-COMMISSARIO

Prot. 316

Campobasso, **20 GEN. 2010**

Al. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Via Nomentana, 2
00161 ROMA

Oggetto: Eventi sismici del 31 ottobre 2002 – Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2009 e del 11 dicembre 2009.

Con nota 23 settembre 2009, di cui si allega copia, questa struttura commissariale richiedeva il parere di codesto Ministero in merito alla individuazione della categoria dei lavori "privati", rispetto ai lavori pubblici, ai fini della diversa disciplina di cui alle circolari in oggetto per l'applicazione o meno delle nuove norme sismiche.

La questione, come è agevole comprendere, riveste carattere di urgenza, risultando già approvati un notevolissimo numero di progetti a contributo statale, che, potrebbero, nel caso fossero assimilati ai lavori pubblici, come dalla motivata interpretazione di questa struttura commissariale, trovare immediata esecuzione, senza indugi e senza aggravio economico da parte dello Stato.

Si sollecita, pertanto, in merito, l'autorevole parere di codesto Ministero.

Il Sub Commissario
(Nicola ROMAGNUOLO)

(dott.ssa Maria Teresa BOZZI)

MB



Regione Molise

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO

Legge del 27 dicembre 2002, n. 286

Decreto n. 6

del 28 gennaio 2010

Eventi sismici del 31 ottobre 2002 – Ordinanza Commissariale del 27 maggio 2003, n. 13, art. 12, commi 1 e 3 – MODIFICHE al dispositivo tecnico della riparazione funzionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO DELEGATO

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 con il quale è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi in pari data successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2009;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2002, n. 286, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 3 il Presidente della Regione Molise è stato individuato, ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, quale Commissario delegato in ordine agli ulteriori diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi di ricostruzione;
- VISTA** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3253 ed in particolare l'art. 2, commi 4 e 6;
- VISTA** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2010, n. 3839 adottata ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, che consente, fino al 31 dicembre 2010, ai confermati Commissari delegati la prosecuzione, in regime ordinario, degli interventi finalizzati al superamento dello stato di criticità conseguente agli eventi sismici del 31 ottobre 2002;
- VISTA** la propria ordinanza n. 13 del 27 maggio 2003 ed in particolare le finalità degli interventi di riparazione funzionale indicate dall'art. 12, comma 1, nonché il proprio decreto n. 145 del 25 novembre 2009 che ha modificato l'accesso agli interventi di riparazione funzionale degli edifici scolastici;
- VISTO** il proprio decreto 16 aprile 2005, n. 35 relativamente alle "Direttive tecniche per la progettazione e realizzazione degli interventi sugli edifici privati" ed in particolare il punto 2, lettera a) ed il punto 3, che esplicitano la tipologia di intervento possibile quale riparazione funzionale indicandone obiettivi e finalità;
- VISTI** i propri decreti nn. 43, 61 e 57 rispettivamente del 19 aprile 2004, 11 giugno 2004 e 13 febbraio 2006;
- VISTI** i propri decreti nn. 117, 65 e 105 rispettivamente del 4 gennaio, 21 giugno e 4 novembre 2005, 93 del 23 maggio 2006, 156 e 178 rispettivamente del 6 novembre e 27 dicembre 2007, 126 e 127 del 28 marzo 2008 e 296 dell'8 ottobre 2008;

VISTI i propri decreti nn. 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 e 176 del 10 giugno 2008 e suss.ve integrazioni;

RICHIMATE le note nn. 2888 e 3147 rispettivamente del 25 settembre e 9 ottobre 2003, 9340 del 14 ottobre 2004, 4124 del 7 settembre 2005, 865 e 937 rispettivamente del 24 e 28 febbraio 2006, 2439 del 17 maggio 2006, 3508, 3657 e 3770 rispettivamente del 14, 21 e 28 luglio del 2006, 4468 del 12 settembre 2009 e 4757 dell'8 ottobre 2007;

RITENUTO a sette anni dall'evento sismico di apportare alle previste fattispecie di riparazione funzionale le opportune modifiche atte a dare precedenza agli interventi che ottengono un miglioramento od adeguamento sismico contribuendo ad elevare la sicurezza strutturale del patrimonio edilizio privato;

DECRETA

Art. 1

Non sono più consentiti gli interventi di riparazione funzionale sugli immobili privati ad uso abitativo e/o sedi di attività produttive, comprese quelle agricole, come previsti dall'art. 12, commi, 1 e 3 dell'ordinanza Commissariale n. 13 del 27 maggio 2003.

Art. 2

Gli interventi di riparazione funzionale in corso di esecuzione alla data del presente provvedimento e quelli inseriti nelle apposite graduatorie comunali ad esaurimento la cui domanda di contributo sia stata presentata entro e non oltre il 15 settembre 2003 e entro e non oltre il 2 novembre 2004 per i PES dei Comuni del cratere sismico non ancora cantierati alla data di pubblicazione del presente decreto possono essere finanziati purché pervengano, comunque, ad un miglioramento sismico con una quota percentuale di lavori di tipo strutturale, comprensiva delle opere di finitura strettamente connesse, non inferiore al 90% del contributo ammissibile.

Art. 3

La documentazione tecnica già prevista dalla circolare del Dipartimento della Protezione civile n. 24918 del 23 dicembre 2002 è integrata dalla dichiarazione giurata a norma di legge redatta dal direttore dei lavori attestante i requisiti di cui al precedente art. 2.

Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

IL PRESIDENTE
COMMISSARIO DELEGATO
(On. Angelo Michele IORIO)

